



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del 4.04.2018

**OGGETTO: Approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al Triennio 2018/2020 – piano occupazionale 2018..**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Aprile, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **ANTONIO RINI** nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti signori:

			Presente	Assente	
1	<b>Antonio</b>	<b>RINI</b>	<b>Sindaco</b>	X	--
2	<b>Girolamo</b>	<b>ANZALONE</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	--
3	<b>Maddalena</b>	<b>ABRUSCATO</b>	<b>Assessore</b>	X	--
4	<b>Francesco Fabrizio</b>	<b>CASCINO</b>	<b>Assessore</b>	X	--
5	<b>Rosa</b>	<b>PORTANOVA ANZALONE</b>	<b>Assessore</b>	X	--

TOTALE PRESENTI 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Fragale**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Personale avente ad oggetto: **.Approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020 - piano occupazionale 2018.**
- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;

## DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

## LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime votazione palese

## DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera **Immediatamente Esecutiva**, ai sensi dell'art.12. L.R.n. 44/91, comma 2, stante l'urgenza di provvedere.

# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### SERVIZIO PERSONALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 – PIANO OCCUPAZIONALE 2018.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;

- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente.

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

**RILEVATO** che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

**CONSIDERATO** pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero.

**VALUTATE** le proposte dei Responsabili di Settore riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale.

**RILEVATO** che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero, giusta delibera di G.C. n. 18 del 14/03/2018 esecutiva.

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare:

**1)** art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, **possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Detta spesa sale al 75% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra i dipendenti e popolazione inferiore a quella prevista per gli enti dissestati e sale ancora al 100% per gli enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%.** Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Tale ultima disposizione ha modificato, con particolare riferimento alle nuove percentuali relative al turn over, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90 del 25/6/2014, così come integrato dall'art. 4) comma 3) del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, che ha, tra l'altro, abrogato il divieto di assunzione per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale su spese correnti superano il 50%.

Il suddetto comma 5 così recitava:

"...omissis. 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una **spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.**

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata **nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.** Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557

ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; **è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. (frase aggiunta dall'art. 4 comma 3 del D.L. 78/2015).**

b) articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 *del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti*".

c) art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015.

d) rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale si deve garantire "la riduzione delle spese di personale", e che così recita: « ...ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

Al riguardo l'art. 3 comma 5bis del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114, che ha innovato la base di calcolo per pervenire alla suddetta riduzione, così recita:

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

e) l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che **gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane. E' fatta salva la possibilità di indire, nel**

rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.

f) **l'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010** come sostituito dall'art. 4, comma 102, della L. n. 183/2011, dall'articolo 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, ed, in ultimo, integrato dall'art. 3 comma 9 lett. b) della L. n. 144 del 11/8/2014, che sancisce il limite di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. I medesimi limiti si applicano alla spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, che non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. **I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.** A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, d'istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Se nell'anno 2009 non sono state sostenute spese per le predette finalità il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009...".

g) art. 16 comma 1/bis del decreto legge 113/2016 convertito nella legge 160/2016.

**PRESO ATTO CHE** l'ente è tenuto a rispettare nella programmazione:

**1)** disponibilità dei posti vacanti nella dotazione organica rideterminata sulla base dei principi di cui all'art.1, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa (art. 34, comma I, della legge n. 289/2002 e dell'art. 1, commi 93, 95 e 98, della Legge n.311/2004).

**2)** rispetto del principio del pubblico concorso per l'accesso alla P.A. sancito dall'art. 97 della Costituzione e ritenuto applicabile anche in ambito delle procedure di stabilizzazione dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla circolare Assessoriale prot. n. 29684/Serv. V del 19.12.2011.

**3)** rispetto dei limiti ed applicazione delle deroghe previste dalla L.R. n. 5 del 28/01/2014 in ordine alle proroghe dei contratti a tempo determinato ed alle procedure di stabilizzazione.

**4)** rispetto della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ed in particolare l'art. 4:

- **comma 8** Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- **comma 9** Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale *di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.*

- **comma9-bis.** *Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.*

**5) rispetto dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001:**

- **comma3-bis.** *Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.*

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

**6) rispetto della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1:**

- **comma 213:** Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. **In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.** Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

- **comma 214.** I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

**VISTA** la legge di stabilità per l'anno 2015 la quale all'art. 1 c. 228 prevede:

Le amministrazioni di cui all'art. 3 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche, possono procedere per gli anni 2016/2017/2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al



decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100%.

**VISTO** l'art. 1, comma 479 lett. d) della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) secondo cui per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**RILEVATO** che

1. i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono effettuare per gli anni 2017 e 2018 assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del:
  - 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente se è stato rispettato il parametro dipendenti/popolazione di cui al Decreto Ministro dell'Interno 10/04/2017.
  - 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Questo tetto si applica agli enti il cui rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello definito per classe demografica dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017.
2. La capacità assunzionale a tempo indeterminato dei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 3.000 abitanti è aumentata al 100% del risparmio delle cessazioni se l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%.
3. Dal 2018 per i comuni che rispettano i vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale e del rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal predetto Decreto e che lasciano nell'esercizio spazi finanziari non utilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, le capacità assunzionali sono incrementate al 90% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente.

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017 Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 che prevede per i comuni di fascia demografica da 1.000 a 1.999 un rapporto medio dipendenti/popolazione pari ad 1/128.

**DATO ATTO** che il comune di Ventimiglia di Sicilia, alla data del 31/12/2017 ha un numero di abitanti pari a 1.890 (comunicazione ufficio anagrafe del 03/04/2018 prot. n. 2446) e presenta un numero di dipendenti in servizio pari a 14 a fronte di 15 unità in base al rapporto medio popolazione/dipendenti.

**VISTA** la deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte. L'assunzione di personale

mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47. della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente per altre cause.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

**CONSIDERATO** che questo Ente è sprovvisto del profilo di Funzionario Contabile dal 29/12/2016 e che nel corso dell'anno 2018 si prevede il pensionamento del Funzionario tecnico e che, pertanto, si intende procedere alla copertura di entrambi i profili ricorrendo all'istituto della mobilità ordinaria;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'ente.

**RICHIAMATA** la nota del Segretario Generale prot. n. 2042 del 14/03/2018 con la quale è stato richiesto ai Responsabili dei settori la ricognizione annuale prevista dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii..

**VISTE** le note con le quali i Responsabili dei settori hanno reso le comunicazioni relative alla ricognizione operata dalle quali emerge l'assenza di situazioni di soprannumero/eccedenza di personale.

**CONSIDERATO** che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina, né sono vigenti graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Ventimiglia di Sicilia, come da certificazione trasmessa in data 28/03/2018, nell'anno 2017 ha rispettato il patto di stabilità e in via previsionale lo rispetterà anche nell'esercizio corrente;

**PRESO ATTO**, pertanto, che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90 del 25/6/2014, così come integrato dall'art. 4 comma 3 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, è altresì

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti n. 28/2015 della Sezione Autonomie ha stabilito che il triennio della capacità assunzionale è un triennio dinamico, da calcolare a ritroso rispetto all'anno delle previste assunzioni (ad esempio, nel 2018 è possibile utilizzare la capacità assunzionale eventualmente residua degli anni 2015/2016/2017).

**DATO ATTO** che, nel nostro ente, la capacità assunzionale 2015, 2016 e 2017, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, e secondo le risultanze delle precedenti programmazioni triennali delle assunzioni, viene calcolata secondo quanto qui di seguito indicato

<b>RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA TRIENNIO 2015/2016/2017</b>		
<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>PERCENTUALE TURN OVER</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2015</b> <i>(Personale cessato e non sostituito anno 2014)</i>	60% di €. 28.879,73	<b>€ 17.327,84</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2016</b> <i>(Personale cessato e non sostituito anno 2015)</i>	75% di €. 0,00	<b>€ 0,00</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2017</b> <i>(Personale cessato e non sostituito anno 2016)</i>	75% di €. 0,00	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.327,84</b>

**CONSIDERATO**, altresì, che secondo i dati relativi ai cessati comunicati dall'Ufficio Personale e dal Servizio Finanziario, la capacità assunzionale anni 2018, 2019 e 2020 viene calcolata come di seguito indicato:

<b>RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA TRIENNIO 2018/2019/2020</b>		
<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>PERCENTUALE TURN OVER</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2018</b> <i>(Personale cessato e non sostituito nell'anno 2017)</i>	75% di €. 28.880,00	<b>€ 21.660,00</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2019</b> <i>(Personale da cessare nell'anno 2018)</i>	75% di €. 28.880,00	<b>€ 21.660,00</b>
<b>Capacità assunzionale teorica 2020</b> <i>(Personale da cessare nell'anno 2019)</i>	75% di €. 28.880,00	<b>€ 21.660,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 64.980,00</b>

**PRESO ATTO**, pertanto che, alla luce della normativa vigente e pregressa, nonché dei dati e conteggi soprariportati, la capacità assunzionale del nostro ente risulta essere la seguente:

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA TRIENNIO 2014/2015/2016 + 2017/2018/2019		
Capacità assunzionale teorica 2015	60% di €. 28.879,73	€ 17.327,84
Capacità assunzionale teorica 2016	60% di €. 0,00	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2017	75% di €. 0,00	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2018	75% di €. 28.880,00	€ 21.660,00
Capacità assunzionale teorica 2019	75% di €. 28.880,00	€ 21.660,00
Capacità assunzionale teorica 2020	75% di €. 28.880,00	€ 21.660,00
Totale capacità assunzionale teorica anni 2015/2017 e 2018/2020 decurtato delle somme relative agli anni 2015/2016 in quanto destinate alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di cui all'art. 1 comma 424 L.190/2015		<b>€ 64.980,00</b>

**DATO ATTO** che, in relazione alla sopra calcolata capacità assunzionale, è intenzione dell'Amministrazione Comunale prevedere il seguente programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020:

<b>ANNO 2018</b>
Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 Categoria C1 a 26 ore settimanali Assunzione per mobilità di n. 1 Categoria D1 Funzionario Contabile
<b>ANNO 2019</b>
Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 Categoria C1 per 26 ore settimanali Assunzione per mobilità di n. 1 Categoria D1 Funzionario Tecnico
<b>ANNO 2020</b>
Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 Categoria C1 , per 26 ore settimanali

**VERIFICATI** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2014/2016 e in via previsionale anche per l'anno in corso;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2017 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) per il triennio 2018/2020 ;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2017, in applicazione del D.M. Interno del 10/04/2017, pari a 14,76 e i dipendenti a tale data sono n° 14;

**CONSIDERATO** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**DATO ATTO** che sono rispettati i vincoli di cui all'art.3 del D.L. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1 gennaio 2007;

**DATO ATTO** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2018/2020 non è stato ancora adottato e che, pertanto, si procederà alle assunzioni previste nel presente piano solo dopo l'approvazione dello stesso;

**RIBADITO** il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 29 del 04/06/2014 e s.m.i.;

## PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 nella quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, l'assunzione di personale come da seguente prospetto:

	2018	2019	2020	note
n. 1 categoria C1 a 26 ore settimanali	x	x	x	
n. 1 categoria D1 Funzionario Contabile a 36 ore settimanali (assunzione per mobilità)	x			
n. 1 categoria D1 Funzionario Tecnico a 36 ore settimanali (assunzione per mobilità)		x		

- 2) **DI DARE ATTO** che: le assunzioni previste negli anni 2018 /2019 /2020 sono subordinate:
- a) al rispetto del patto di stabilità 2017/2018/2019, come da certificazione ufficiale;
  - b) al rispetto di tutta la normativa, nazionale e regionale, vigente in materia di assunzioni e spese del personale;
  - c) all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art.1, comma 102, legge 311/2004, il presente provvedimento sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia;

**4) DI COMUNICARE** l'adozione della presente deliberazione alle OO.SS.

**5) DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.


Ventimiglia di Sicilia,

Il Responsabile Servizio Personale

 D.ssa Rosaria Lo Bue

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale

 Dott. Francesco Fragale

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Dott. Paolo Sarullo

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to ANTONIO RINI

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIROLAMO ANZALONE

f.to FRANCESCO FRAGALE

---

---

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.04.2018 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 04.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FRANCESCO FRAGALE

---

---

Affissa all'albo pretorio il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il.....,senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE  
f.to MILIANTA LUCIA

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal .....al.....e che.....è stata prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FRANCESCO FRAGALE